



LUCIANO PERRI

NOTAIO

Via S. Francesco d'Assisi 14/1, Trieste
Tel. 040 761132
Fax 040 3472120
E-mail lperr@notariato.it

Repertorio n.634

Raccolta n.448

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di settembre , alle ore diciotto e minuti dieci.

12 settembre 2013

In Trieste, nel mio studio in Via S. Francesco d'Assisi n.14/1.

Avanti a me LUCIANO PERRI, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Trieste, si costituisce il signor:

- BOLTAR ANDREA, nato a Trieste (TS) il giorno 22 dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, il quale interviene nel presente atto in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione:

"VENJULIA RUGBY TRIESTE A.S.D.", con sede in Trieste (TS), Via S.Nicolò n. 22, codice fiscale 01148620329.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'associazione sunnominata, che mi dichiara essere riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione dello statuto in forma pubblica.

2) Deliberazioni conseguenti.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il signor BOLTAR ANDREA.

Il Presidente, previa constatazione,

- che sono presenti tutti gli associati nelle persone di sè medesimo e dei signori CARBONE ALESSANDRO, nato a Trieste il 23 novembre 1961, BOICO FEDERICO, nato a Trieste il 6 agosto 1969, BOZ MAURIZIO, nato a Trieste il 21 settembre 1960, STEFANELLI EMANUELE, nato a Campiglia Marittima il 22 agosto 1976, IURKIC BRUNO, nato a Trieste il 27 aprile 1970, e BUZZAN MAURIZIO, nato a Trieste il 2 dicembre 1968;

- che è presente il consiglio direttivo al completo nelle persone di esso comparente quale Presidente, e di tutti gli altri associati in qualità di Consiglieri; accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiar a

l'assemblea validamente costituita in forma straordinaria e come tale atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Assume la parola il signor BOLTAR ANDREA, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, il quale svolge una relazione con cui espone le ragioni che rendono necessaria l'approvazione in forma pubblica dello statuto che regola la vita dell'associazione al fine di procedere agli adempimenti richiesti dal CONI e ne illustra agli associati il contenuto.

L'assemblea, chiusa la discussione, con voto manifestato per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di approvare il testo dello statuto, quale illustrato dal presidente, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La suddetta deliberazione è stata adottata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti venti.


REGISTRATO A

TRIESTE

il 24/09/2013

al n.6648 serie 1T

Euro 213,00




Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La parte dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su un foglio per due facciate e quanto fin qui della terza ho dato lettura alla parte, che giudicandolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trentacinque.

F.to: Andrea Boltar

F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO



Articol

È costiti
articoli

A.S.D."

Articol

1. L'a:
dell'ass
differit

2. Essa
riconos
sportiv

Fisica
agonisti
promu

raggiur
l'attivit
attrezz

l'aggior
discipli

3. L'as
dall'ugi
associa
gratuit

di pres
delle st

4. L'as:
direttiv
Rugby;

compe
che le
e discip

5. Cos
statut
gestior

6. L'as
atleti t
assem

7. Sus:
favore
ristorc

8. L'as
delle
con l'c

Artico
La du

Artico
delibe

Artico
1. Pos



Allegato "A" al N. 634 di Rep./N.448 di Racc.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Trieste, Via S.Nicolò n.22, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "VENJULIA RUGBY TRIESTE A.S.D."

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-Fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

7. Sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro o di un bar in occasione di manifestazioni sportive o ricreative.

8. L'associazione potrà esercitare, in via meramente strumentale ed a sostegno delle attività istituzionali, attività di natura commerciale per autofinanziamento, con l'osservanza delle normative amministrative e tributarie del caso.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche



che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6. L'associazione dovrà tesserare alla Fir tutti i propri associati.

Articolo 5 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione


1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal



presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un

anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6. Il consiglio direttivo può nominare associati onorari, in riconoscimento di particolari meriti nei confronti del Rugby o dell'associazione, e tra questi un solo presidente e un solo consigliere onorario se questi ritenuti particolarmente meritevoli.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni



dell'assemblea degli associati; _____
g) programmare l'attività sportiva della società sia essa agonistica sia di propaganda, e decidere sull'iscrizione a campionati, tornei e manifestazioni sportive; _____

h) nominare un direttore tecnico, un direttore sportivo, gli allenatori e i collaboratori secondo le necessità dell'associazione; _____

i) gestire le entrate finanziarie e deliberare su ogni spesa da effettuare. _____

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. _____

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. _____

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. _____

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. _____

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. _____

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. _____

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno. _____

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. _____

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. _____

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed gli associati tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby. _____

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con _____

l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.


3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

F.to: Andrea Boltar

F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO



È COPIA CONFORME
all'originale che si rilascia su facciate
9 in CARTASITPLICE
per uso che compete.

Trieste, 25 SET. 2013



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop and a vertical stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The text around the star reads "LUIGIANTONIO PERIN FU ANTONIO NOTARIO TRIESTE IN OLYMPO".